



FONDAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE



CONVENZIONE
tra
Scuola Superiore dell'Avvocatura
e
Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia

La Scuola Superiore dell'Avvocatura, Fondazione del Consiglio Nazionale Forense, con sede in Roma, Piazza dell'Orologio n. 3, in persona del Vice Presidente Prof. Avv. Salvatore Sica,

e

L'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, con sede in Pisa, via San Martino n. 51, in persona del Presidente Prof. Avv. Claudio Cecchella,

- a) visti gli artt. 9 e 29, comma 1, lett. e) della legge 31 dicembre 2012 n. 247, recante *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 18-1-2013 n. 15;
- b) visto l'inserimento dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia nell'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative ex art. 5, comma 3, lett. b) del regolamento 11 aprile 2013 n. 1, recante *Norme per l'istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative*;
- c) visti gli artt. 6, 7 e 14 del Regolamento emanato con decreto ministeriale 12 agosto 2015 n. 144 che disciplina le modalità per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista pubblicato il 15 settembre 2015 in GU n. 214, e considerato che il citato art. 7 prevede che il Consiglio Nazionale Forense possa promuovere l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di avvocato specialista, stipulando apposite convenzioni d'intesa con le Associazioni Specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lett. s) della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
- d) visto in particolare l'art. 14 del Regolamento che riconosce validità, ai fini del conseguimento del titolo di specialista, ai corsi biennali di alta formazione specialistica organizzati dalle Associazioni Specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lett. s), della legge 31 dicembre 2012 n. 247, in conformità ai criteri previsti dall'art. 7, comma 12 del medesimo regolamento;
- e) considerata l'attuale inoperatività del decreto a seguito delle sentenze pronunciate dal Tar Lazio nn. 4424, 4426, 4427 e 4428 depositate il 14 aprile 2016 con le quali è stata dichiarata, tra il resto, l'illegittimità dell'art. 3, comma 1, dalla lett. a) alla lett. t) riferite ai settori di specializzazione, sentenze nei cui confronti pende giudizio di impugnazione innanzi al Consiglio di Stato;
- f) ritenuto che detta inoperatività del decreto ministeriale comporta una sostanziale mancata applicazione del regime di conferimento del titolo di specialista e l'iscrizione al relativo albo/elenco previsto dalla L. n. 247/2012;
- g) ritenuto che, a prescindere dalla costituzione di un elenco di settori di specializzazione definiti dal Ministero, l'acquisizione di specifiche e altamente qualificate competenze professionali in specifiche aree del diritto costituisce un'opportunità di crescita professionale e personale per tutti gli interessati, rilevante, tra l'altro, sul piano della formazione continua;

- h) considerata l'attività di alta formazione da sempre svolta dall'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia
- i) considerato che l'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia ha già stipulato con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre, ed è in via di stipula con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pisa, convenzioni per l'organizzazione di corsi di specializzazione in diritto di famiglia, ai sensi e per le finalità di cui alla legge di riforma forense ed al Regolamento ministeriale sulle specializzazioni;
- j) considerato che i corsi biennali di alta formazione in diritto di famiglia svolti e conclusi negli anni 2014, 2015 e 2016 presentano requisiti e contenuti conformi alla disciplina di cui al DM 144 del 12 agosto 2015 sì che si stanno organizzando le prove di cui all'art. 14 del citato DM per coloro che hanno conseguito l'attestato di frequenza dei corsi;
- k) considerato che è volontà delle parti avviare, in condivisione progettuale, o proseguire nell'organizzazione e gestione di corsi di alta formazione conformi ai requisiti previsti nel regolamento ministeriale e finalizzati a conseguire un attestato di frequenza che produca gli effetti di cui all'art. 14 del DM 144/2016;
- l) vista la delibera del predetto Consiglio Nazionale Forense assunta nella seduta amministrativa plenaria del 16 dicembre 2016, con la quale il C.N.F. ha delegato la SSA a stipulare convenzioni con le Associazioni Specialistiche per l'organizzazione di corsi di alta formazione specificando che il C.N.F. prenderà in considerazione l'attestato di frequenza ai predetti corsi ai fini dell'iscrizione all'albo/elenco degli specialisti allorché sarà costituito, compatibilmente con il quadro normativo e giurisprudenziale vigente;

ciò premesso stipulano la presente

CONVENZIONE

- 1) La SSA, su delega del C.N.F., promuove di concerto con l'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia l'organizzazione di Corsi di Alta Formazione nelle discipline di competenza dall'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, finalizzati all'acquisizione di specifiche e altamente qualificate competenze in diritto di famiglia, con la collaborazione dei Dipartimenti già convenzionati o convenzionandi con l'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, nello spirito delle norme di legge e regolamentari e con le modalità ivi previste;
- 2) A tal fine si conviene che l'organizzazione e gestione dei corsi verrà attuata con le procedure, gli organismi ed i principi descritti nella L. n. 247 del 2012 e del DM 144/2015, attraverso un costante confronto e coordinamento tra Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, SSA e Dipartimenti convenzionati, al fine di assicurare le migliori modalità ed il concreto raggiungimento delle finalità della norma;
- 3) I corsi saranno quindi gestiti attraverso un Comitato Scientifico e un Comitato di Gestione, nella composizione prevista dal DM 12 agosto 2015 n. 144 e successive eventuali integrazioni e modifiche, che svolgeranno i compiti rispettivamente per ciascuno di tali organismi previsti dal regolamento ministeriale.
- 4) L'attestato di frequenza dei corsi come sopra organizzati non costituisce titolo automatico per l'iscrizione ad uno degli albi/elenchi di specialisti, allorché verranno istituiti, fermo quanto precisato in premessa al punto m) delle premesse.
- 5) SSA e Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia al fine di garantire la miglior qualificazione ai fruitori e l'uniformità del percorso formativo, si impegnano reciprocamente ad organizzare corsi esclusivamente in ambito nazionale, favorendo l'accesso anche tramite lezioni in videoconferenza.
- 6) Ogni comunicazione tra le parti potrà essere scambiata attraverso gli indirizzi di posta elettronica delle rispettive segreterie.

- 7) La presente Convenzione ha durata indeterminata, salva la facoltà per ciascuna parte di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, anche telematica, all'altra e fermo il rispetto della scadenza del biennio in corso.

Roma, 14 febbraio 2017

Scuola Superiore dell'Avvocatura
Il Vice Presidente
Prof. Avv. Salvatore Sica

Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia
Il Presidente
Prof. Avv. Claudio Cecchella